

Prof. Sergio Seminara  
Ordinario di Diritto penale  
Università degli Studi di Pavia

## **Appunti sulla p.d.l. n. 2986 Introduzione dell'articolo 612-*quater* c.p.**

La p.d.l. ha ad oggetto un problema non nuovo, la cui rilevanza è stata estremamente accresciuta dalla tecnologia. Già in passato, infatti, era possibile ottenere rappresentazioni manipolate del corpo delle persone attraverso tecniche di fotomontaggio; oggi, la medesima attività è facilmente realizzabile mediante un'app e altrettanto agevole è conferire la massima diffusione in rete all'immagine così ottenuta.

La p.d.l. evidenzia tre profili problematici.

Il primo attiene alla collocazione della nuova norma, che si propone come art. 612-*quater*, immediatamente successivo all'art. 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). La contiguità concettuale tra diffusione di immagini o video "reali" e virtuali, in quanto manipolati, ha indotto i proponenti a supporre un'affinità del bene tutelato dalle due incriminazioni: il quale, tuttavia, non ha alcuna attinenza con la "libertà morale" cui è dedicata la Sezione III del capo relativo ai delitti contro la libertà individuale.

La stessa Relazione alla p.d.l. afferma che il fatto lede "la dignità e la riservatezza" della vittima (che – si noti – è solitamente di sesso femminile, ma non v'è ragione per escludere il sesso maschile: su questo punto la Relazione va emendata, in quanto troppo concentrata sui "nudi di donna"). Ebbene, dignità e riservatezza attengono più al bene dell'onore che a quello della libertà morale; sarebbe dunque corretto collocare la nuova norma, insieme all'art. 612-*ter*, come art. 595-*bis* c.p. (al fine di evitare equivoci, si ricordi che stiamo parlando di vittime adulte, giacché la pornografia avente ad oggetto i minori di anni 18 è repressa negli artt. 600-*ter* e 600-*quater*.1 c.p.).

Il secondo profilo problematico riguarda la formulazione della fattispecie, la cui condotta è tipizzata come il fatto di chi "invia, cede, pubblica o diffonde immagini di persone reali, comunque identificabili, manipolate (...) allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude idonee a trarre in inganno".

Ebbene: cosa significa rappresentazioni nude? Su cosa deve vertere l'inganno? Soprattutto: perché è punita la rappresentazione della nudità e non quella di attività sessuali esplicite nella quali è assente la nudità della vittima?

I quesiti appena posti sono meramente retorici, poiché è chiaro che *a*) la nudità consiste nella rappresentazione degli organi sessuali (vd. art. 600-ter comma 7); *b*) l'inganno deve vertere sulla natura manipolata e non reale dell'immagine (sarebbe bastato allora il richiamo al comma 2 dell'art. 600-quater.1 c.p.); *c*) anche alla luce del bene tutelato, il coinvolgimento in attività sessuali esplicite è ovviamente non disgiungibile dalla rappresentazione degli organi sessuali (vd. infatti art. 600-ter comma 7).

In sostanza, dinanzi a soluzioni definitorie già adottate dal legislatore non v'è alcuna ragione che giustifichi l'adozione di un linguaggio diverso. È bene, dunque, che la formulazione dell'art. 612-quater sia resa conforme alle norme già vigenti e sopra menzionate.

Il terzo e ultimo profilo concerne il trattamento sanzionatorio.

La reclusione da due a sette anni non ha nessuna giustificazione, se solo si pensi che gli artt. 612-bis e 612-ter sono puniti rispettivamente con la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni e sei mesi ovvero con la reclusione da uno a sei anni. È quindi necessario che essa sia ridimensionata.

Tanto più necessaria è l'attenuazione della cornice di pena ove si consideri che il proposto art. 612-quater non prevede nessun requisito sul piano della colpevolezza. come ad esempio il fine di recare nocimento alla vittima di cui all'art. 612-ter comma 2.

Difficilmente giustificabile appare poi la circostanza aggravante del fatto "commesso attraverso strumenti informatici o telematici" (art. 612-quater comma 2), posto che nella Relazione alla p.d.l. si parla esclusivamente di fatti commessi in tal modo.

L'art. 612-ter c.p. sanziona la diffusione di immagini o video "reali", cioè rispondenti a fatti realmente accaduti. Se già non è agevole comprendere perché la condotta dovrebbe risultare più grave se avente ad oggetto immagini o video frutto di manipolazione e non invece "reali", risulta ancor più incomprensibile il motivo per cui non si sia proceduto a una riunificazione delle due ipotesi all'interno del vigente art. 612-ter c.p., che così comprenderebbe – previa una riscrittura che tenga distinte le varie condotte – immagini o video della vita reale o invece frutto di manipolazione: identico sarebbe il bene tutelato, identica la condotta di diffusione e analogo il danno per la vittima.